

Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

AIR CAMPANIA S.R.L.

Parte Generale

Sommario

1.	PREMESSA	5
2.	IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	7
2.1	<i>La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche</i>	7
2.2	<i>I reati "presupposto"</i>	8
2.3.	<i>Le sanzioni</i>	17
2.5	<i>Criteri di imputazione della responsabilità in capo alla società</i>	17
2.6	<i>Il presupposto di esclusione della responsabilità: l'adozione e l'effettiva implementazione del modello</i>	19
3.	IL MODELLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO ADOTTATO DA AIR CAMPANIA S.R.L	19
3.1	Profilo della Società e cenni storici.....	19
3.2	Struttura organizzativa	20
3.3	Sistemi di Gestione	21
3.5	Metodologia operativa per implementazione del modello e suo aggiornamento	22
3.6	Struttura del modello	24
3.7	Destinatari	25
4.	ORGANISMO DI VIGILANZA	25
4.1	Requisiti dell'organismo di vigilanza	26
4.2	Nomina e durata dell'organismo di vigilanza	26
4.3	Poteri e Funzioni dell'Organismo di Vigilanza	27
4.4	Coordinamento tra Organismo di Vigilanza e RPCT	28
4.5	Segnalazioni e flussi informativi all'organismo di vigilanza	28
4.6	Reporting dell'organismo di vigilanza verso gli organi sociali	29
5.	WHISTLEBLOWING	29
5.1	Segnalazioni di violazioni del Modello all'OdV	30
5.2	Segnalazioni di violazioni del Modello ad altri soggetti	31
6.	DIFFUSIONE E FORMAZIONE DEL MODELLO	32

6.1	Attività di diffusione e formazione.....	32
7.	CONCLUSIONE	33

Termini e definizioni

Modello/Mog: modello di organizzazione, gestione e controllo secondo i requisiti del D. Lgs. 231/2001.

OdV: organismo di vigilanza, s'intende l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello.

Organi Sociali: gli organi societari previsti da statuto.

CCNL: contratto collettivo nazionale di lavoro nonché i contratti integrativi aziendali.

PNA: Piano Nazionale Anticorruzione.

PTPCT: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

RPCT: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione.

D. Lgs. 231/2001 o Decreto: D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e successive modifiche ed integrazioni.

Dipendenti: soggetti che svolgono in favore della società una prestazione lavorativa, alle dipendenze e sotto la direzione della società con contratto a tempo indeterminato o determinato, full time o part time. I lavoratori con contratto di collaborazione autonoma, interinali e tirocinanti sono equiparati ai dipendenti per quanto riguarda l'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001.

Fornitori: soggetti che forniscono alla Società beni e/o servizi in virtù di accordi e/o contratti.

Linee Guida: documenti emessi da associazioni di categoria o enti pubblici autorevoli in materia di D. Lgs. 231/2001.

Risk assessment: metodologia strutturata di valutazione dei rischi e dei relativi controlli.

Stakeholders: soggetti portatori di interessi nei confronti dell'azienda, siano essi interni o esterni alla sfera aziendale.

Sistema di controllo interno: insieme dei protocolli e delle azioni adottate dalla società allo scopo di prevenire i rischi.

1. PREMESSA

Il presente documento, corredato di tutti i suoi allegati, è il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001, integrato con il P.T.P.C.T. ai sensi della L. 190/12, adottato da AIR CAMPANIA S.R.L..

AIR CAMPANIA S.R.L., sensibile all'esigenza di garantire e promuovere condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto opportuno procedere alla definizione e attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 (Modello di Organizzazione).

Al di là di quanto prescritto dal Decreto Legislativo che indica il Modello come elemento facoltativo e non obbligatorio, l'iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di AIR CAMPANIA S.R.L., di modo che seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti così da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001.

Lo scopo del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da AIR CAMPANIA S.R.L. è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di controlli volto a prevenire i reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

In linea con quanto suggerito dalla Delibera ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017, *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*, e dal Piano Nazionale Anticorruzione 2022-2024, AIR CAMPANIA S.R.L. integra il proprio Modello 231 con specifiche misure integrative in tema di lotta alla corruzione e di promozione della trasparenza. Tale scelta risponde a quanto statuito dalla L. 6 novembre 2012 n. 190 (Legge Anti- Corruzione) recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* e dal D.Lgs. 33/13, Decreto Trasparenza, recante il *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, estendendo la punibilità in capo alle società – oltre che rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 231/01 – anche a tutti quei reati richiamati dalla medesima L. 190/12, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolta.

La società vigila sull'osservanza delle disposizioni contenute nel modello assicurando la trasparenza delle azioni correttive poste in essere in caso di violazione dello stesso.

AIR CAMPANIA S.R.L. si impegna a diffondere, nella propria organizzazione ed all'esterno, i contenuti del modello ed i successivi aggiornamenti in modo completo, accurato e continuo.

In forza di quanto espressamente stabilito nel D. Lgs. 231/2001 (art. 6, terzo comma), i modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento o linee guida redatti dalle associazioni rappresentative e di categoria, e comunicate al ministero di giustizia.

Il presente modello è redatto in conformità al Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC e alle Linee Guida di Confindustria che, approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico, tra l'altro suggeriscono:

- L'individuazione delle aree di rischio, verificare in quale area, settore o processo aziendale sia possibile la realizzazione delle fattispecie di reato di cui al decreto;
- la predisposizione di un idoneo sistema di controllo, atto a prevenire i rischi attraverso l'adozione di specifici protocolli;
- la previsione di un adeguato sistema disciplinare per la violazione delle norme del codice di condotta e delle procedure previste dal modello;
- l'affidamento del compito di vigilare sul modello ad un Organismo di Vigilanza, avente i seguenti principali requisiti: autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione;
- la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Il Modello è periodicamente aggiornato alle novità normative introdotte dal Legislatore.

Sempre in attuazione di quanto previsto dal Decreto, l'Organo Amministrativo ha deciso la costituzione di un Organismo di Vigilanza con l'incarico di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'Organo Amministrativo ha proceduto, con propria delibera, a nominare i membri dell'Organismo di Vigilanza, nel rispetto delle regole previste dal presente Modello.

2. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

2.1 *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*

In data 8 giugno 2001 è stato promulgato il Decreto Legislativo n. 231 (“D. Lgs. 231/200”) recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” in attuazione della delega legislativa contenuta nell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 (sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee), la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997, (sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri) e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 (sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali).

Con l’emanazione del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, il legislatore ha introdotto nell’ordinamento un innovativo sistema sanzionatorio che istituisce e disciplina la “responsabilità amministrativa degli enti” in relazione ad alcuni reati commessi - nell’interesse o a vantaggio dell’ente – da parte di

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, di fatto, la gestione e il controllo della stessa (cosiddetti soggetti apicali);
- persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cosiddetti soggetti subordinati).

Si deve evidenziare che la natura del nuovo tipo di responsabilità dell’ente, pur definita come “amministrativa”, ha forti analogie con la responsabilità “penale” sia per la circostanza che il suo accertamento avviene nell’ambito del processo penale, sia in quanto essa è autonoma rispetto a quella della persona fisica che ha commesso il reato; infatti l’ente potrà essere dichiarato responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è stata individuata. Le sanzioni amministrative applicabili all’ente consistono in sanzioni di natura pecuniaria, interdittiva, nella confisca di beni ovvero nella pubblicazione della sentenza.

La responsabilità amministrativa (penale) della persona giuridica viene esclusa nell’ipotesi in cui il soggetto agente abbia commesso il fatto nell’interesse esclusivo proprio o di terzi estranei all’ente.

La nuova responsabilità amministrativa introdotta dal decreto mira innanzitutto a colpire il patrimonio delle società e degli enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione di alcune individuate fattispecie criminose.

È quindi prevista, in tutti i casi, l’applicazione di una sanzione pecuniaria in misura variabile a seconda della gravità del reato e della capacità patrimoniale della società. Per le ipotesi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Gli articoli 6 e 7 del decreto prevedono, tuttavia, una forma di esonero dalla responsabilità qualora la Società dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione dei reati considerati. Il sistema prevede, inoltre, l'istituzione di un organismo di controllo interno alla società (l'Organismo di Vigilanza) con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli.

I modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare i processi e le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli e procedure utili a prevenire la commissione dei reati;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2.2 I reati "presupposto"

Il legislatore ha inizialmente focalizzato la propria attenzione ai soli reati contro la Pubblica Amministrazione salvo intervenire successivamente a più riprese per rafforzare la normativa nazionale ed adeguarla alle convenzioni internazionali.

La tabella sotto riporta l'elenco completo dei reati presupposto, organizzato per categoria aggiornato a Giugno 2022.

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24. D.lgs. 231/2001) [modificato dal D.lgs. 75/2020]
 - Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
 - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
 - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
 - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
 - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24 bis D.lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 48/2008]
 - Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
 - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter, D.lgs. 231/01) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 316 bis c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

- Peculato (art. 314 c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 – bis c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012]

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n.409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009]

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
7. Reati societari Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. 190/2012 e dalla L. 69/2015]
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
 - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
 - Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
 - Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
 - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
 - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
 - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012]
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
 - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]
- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
 - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
 - Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
 - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
 - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
 - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)

- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
 - Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
 - Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
 - Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
 - Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
 - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
 - Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
 - Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
 - Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
 - Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
 - Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) (Art. 25-quater.1, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 7/2006]
10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 228/2003]
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
 - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
 - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
 - Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.)
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
 - Adescamento di minorenni (art. 609-undecies)
11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 62/2005]
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)
 - Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998)
12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. 186/2014]
- Ricettazione (art. 648 c.p.)
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
 - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)
14. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1) [articolo introdotto dal d.lgs. 184/2021]
- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
 - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
 - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter, co.2, c.p.)
15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 99/2009]
- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
 - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
 - Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
 - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche

- o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
 - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).
16. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 116/2009 e sostituito dal d.lgs. 121/2011]
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)
17. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 121/2011, modificato dalla L. 68/2015]
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
 - Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
 - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
 - Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
 - Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;
 - Scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
 - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
 - Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art.

258)

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260)
 - False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260- bis)
 - Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
 - Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
 - Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)
18. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. 231/2001) [articolo introdotto dal D.Lgs. 109/2012; modificato dalla L. 161/2017]
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)
19. Razzismo e xenofobia (Art. 25 terdecies, D. Lgs 231/2001) [articolo introdotto dalla L. 167/2017]
- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione etnica e religiosa (art. 604-bis, cc. 3-4 c.p.)
20. Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e gioco d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D. Lgs. 231/2001) [introdotto dalla L. 39/2019]
- Frode in competizioni sportive (art. 1, L. 401/1989; modificato dalla L. 146/2014)
 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. 401/1989; modificato dalla L. 88/2009)
21. Reati Tributari (Art. 25 quinquiesdecies, D. Lgs 231/01) [introdotto dal D.L. 19 dicembre 2019, n. 124, convertito con L. 157/2019 e modificato dal D.lgs. 156/2022]
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 co. 1 e co. 2-bis D. Lgs 74/2000) [modificato dal D.L. 124/2019 e convertito con L. 157/2019]
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs 74/2000) [modificato dal D.L. 124/2019 e convertito con L. 157/2019]
 - Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs 74/2000) [modificato dal D.L. 124/2019 e convertito con L. 157/2019]
 - Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs 74/2000) [modificato dal D.L. 124/2019 e convertito con L. 157/2019]
 - Emissione di fatture o di altri documenti inesistenti (art. 8 co. 1 e co. 2-bis D. Lgs 74/2000) [modificato dal D.L. 124/2019 e convertito con L. 157/2019]
 - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs 74/2000) [modificato dal D.L. 124/2019 e convertito

con L. 157/2019]

- Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs 74/2000)

22. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D. Lgs 231/01) [introdotto dal D. Lgs 75/2020]

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282, D.P.R. 43/73)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283, D.P.R. 43/73)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci) (art. 284, D.P.R. 43/73)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285, D.P.R. 43/73)
- Contrabbando nelle zone extra-doga (art. 286, D.P.R. 43/73)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287, D.P.R. 43/73)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288, D.P.R. 43/73)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289, D.P.R. 43/73)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti) (art. 290, D.P.R. 43/73)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291, D.P.R. 43/73)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis, D.P.R. 43/73)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter, D.P.R. 43/73)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, D.P.R. 43/73)
- Altri casi di contrabbando (art. 292, D.P.R. 43/73)

23. Delitti contro il patrimonio culturale (25-septiesdecies D.Lgs. 231/01) [introdotto dalla L. 22/2022]

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione dei beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecita di beni culturali (art.518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

24. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (25-duodevicies D.Lgs. 231/01) [introdotto dalla L. 22/2022]

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

25. Reati transnazionali (introdotti nel catalogo dei reati presupposto dalla L. 146/2006)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del TU di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Tu di cui al DPR 9/10/1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del TU di cui al DPR 23/01/1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

2.3. Le sanzioni

Per quanto concerne le sanzioni, il decreto ne individua una serie articolata. In sintesi:

- **sanzioni pecuniarie (artt. da 10 a 12 d.lgs. 231/2001):**

la cui commisurazione è determinata in numero e valore delle quote tenuto conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità della società nonché dell'attività svolta per contrastare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è determinato in base alle condizioni economiche e patrimoniali della società, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione;

- **sanzioni interdittive (artt. da 13 a 17 d.lgs. 231/2001):**

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- **Confisca del prezzo o del profitto del reato (art. 19 d.lgs. 231/2001);**

- **Pubblicazione della sentenza (art. 18 d.lgs. 231/2001).**

Dal punto di vista generale, è opportuno precisare che l'accertamento della responsabilità della società, nonché la determinazione della sanzione, sono attribuiti al giudice penale competente in esito al procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa.

2.5 Criteri di imputazione della responsabilità in capo alla società

I presupposti oggettivi per l'applicazione della disciplina di cui al D. Lgs. 231/2001 si evincono dall'art. 5 del medesimo decreto e sono i seguenti:

- commissione da parte dei **soggetti apicali o subordinati** di uno dei reati previsti dalla normativa di cui si tratta;
- il fatto costituente reato sia stato commesso in tutto o anche solo in parte, nell'**interesse o a vantaggio** della società.

Il concetto di **interesse** è strettamente connesso ad un concetto di finalizzazione del reato, affinché sussista, è sufficiente che il reato sia stato compiuto con l'intenzione di far acquisire alla società una utilità economica senza peraltro richiedere che questa venga effettivamente conseguita.

Il termine **vantaggio**, invece, fa riferimento alla concreta acquisizione di un'utilità economica, da parte della società, a prescindere dalle intenzioni che hanno spinto l'agente al compimento del reato.

Pertanto, accertato il compimento di uno dei reati sopra elencati, da parte dei soggetti funzionalmente collegati alla società, per la sussistenza della responsabilità in capo allo stesso sarà sufficiente che tali soggetti abbiano commesso il fatto per favorire in termini economici la società medesima; e ciò anche se da una verifica *ex post* si accerta che tale utilità non è stata conseguita. Se poi, ed in alternativa, a prescindere dalle intenzioni che hanno mosso la condotta degli autori del reato presupposto, la società ha conseguito un effettivo vantaggio economico, la società è chiamata a rispondere per il fatto compiuto dagli stessi.

A riguardo bisogna distinguere due ipotesi:

1. per i reati commessi da **soggetti in posizione "apicale"**, il D. Lgs. 231/2001 introduce una sorta di presunzione relativa di responsabilità della società, dal momento che si prevede l'esclusione della sua responsabilità solo se essa dimostra:
 - che *«l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi»;*
 - che *«il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo»;*
 - che *«le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione»;*
 - che *«non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo».*

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità della società possa essere esclusa.

2. Se il reato è stato commesso da **soggetti in posizione "subordinata"**, non sussiste la presunzione di responsabilità in capo alla società; affinché questa venga chiamato a rispondere sarà onere del magistrato nelle more del processo, accertare che la commissione del reato è stata resa possibile all'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In questa ipotesi, il D. Lgs. 231/2001 riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che

gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati).

L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre «*se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi*».

2.6 Il presupposto di esclusione della responsabilità: l'adozione e l'effettiva implementazione del modello

Il D. Lgs 231/2001 non disciplina analiticamente la natura e le caratteristiche del modello di organizzazione, esso si limita a dettare alcuni principi di ordine generale parametrati in funzione dei differenti soggetti che potrebbero commettere un reato. La finalità del modello è di attuare un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, in totale sintonia con il concetto di elusione fraudolenta previsto dall'art. 6 del decreto.

Il modello non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, al contrario, un apparato dinamico che permette alla società di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare.

3. IL MODELLO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO ADOTTATO DA AIR CAMPANIA S.R.L.

3.1 Profilo della Società e cenni storici

Nome: AIR CAMPANIA S.R.L.

Sede legale: Via Fasano Snc, CAP 83100, Avellino (AV), Zona industriale Pianodardine

Partita IVA: 02977850649

Codice fiscale e n. iscr. Al Registro Imprese : 02977850649

Data atto di costituzione: 26/04/2018

La AIR CAMPANIA S.R.L. è una società a responsabilità limitata, il cui Socio Unico è la AUTOSERVIZI IRPINI S.P.A. IN SIGLA ABBREVIATA "A.IR. SPA".

La Società ha quale scopo principale la produzione del servizio di interesse generale del trasporto pubblico locale su gomma, di persone a mezzo di autolinee, funicolari terrestri, funivie, tranvie, ferrovie ed altri veicoli, nonché l'esercizio e la gestione di ogni altro servizio o attività che, in relazione al trasporto, presenti caratteri di connessione, strumentalità e/o complementarità e che sia ritenuto utile per il raggiungimento dello scopo sociale.

La distribuzione degli utili tra i soci verrà effettuata in misura proporzionale alla partecipazione sociale da ciascuno di essi posseduta.

In particolare, le attività che costituiscono l'oggetto sociale sono, a titolo esemplificativo e non tassativo:


1. l'esercizio dei servizi pubblici di linea per trasporto di persone e di merci;
2. l'esercizio di servizi di trasporto pubblico ulteriori e/o diversi, a favore di enti territoriali locali sulla base di convenzioni e/o di contratti di servizio, nei limiti di quanto previsto dalla legislazione vigente;
3. la manutenzione di autostazioni, rimesse, officine, impianti funiviari e di ogni altra attività complementare purché funzionali all'esercizio del trasporto di persone;
4. l'organizzazione e la gestione di servizi relativi alla viabilità, quali la rimozione di auto e la gestione di parcheggi e semafori;
5. lo sviluppo di sistemi informatici e di software applicativi relativi all'oggetto sociale come innanzi specificato, sia direttamente, sia indirettamente, attraverso la partecipazione ad altre società o mediante accordi con terzi;
6. l'organizzazione e la gestione di attività formativa per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nell'ambito di attività connesse con l'oggetto sociale;
7. lo svolgimento di attività amministrative, di studio, di ricerca, di progettazione, di formazione e di consulenza funzionali al miglioramento della qualità del trasporto pubblico ed, in generale, della mobilità, anche per conto di terzi;

3.2 Struttura organizzativa

AIR CAMPANIA S.R.L. risulta così strutturata:

- Socio Unico;
- Amministratore Unico con funzioni di direzione generale;
- Dirigenti;
- Revisore legale;
- Collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

La struttura organizzativa è rappresentata dal seguente organigramma:



3.3 Sistemi di Gestione

Nell’ambito del miglioramento dei propri processi, la Società si è dotata, secondo un approccio integrato, delle seguenti certificazioni:

- ISO 14001 – Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale;
- ISO 9001 - Standard per la Qualità;
- EN 13816 – Certificazione dei Servizi di Trasporto Pubblico.

Si sottolinea come le risorse e gli strumenti suddetti sono funzionali non solo al perseguimento degli scopi che sono loro propri, ma anche ai fini della prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/01 e L. 190/12.

3.4 Obiettivi e finalità del modello

Con l'adozione del modello la AIR CAMPANIA S.R.L. si pone l'obiettivo di dotarsi di un sistema di controllo interno che risponda alle finalità e alle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001.

La finalità del modello è di attuare un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente, in totale sintonia con il concetto di elusione fraudolenta del modello previsto dall'art. 6 del decreto.

In particolare, mediante l'individuazione dei processi e delle attività esposti al rischio di reato il modello si propone le finalità di:

- diffondere la necessaria consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto della società di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel modello, in un illecito sanzionabile, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della società;
- sottolineare che, tali forme di comportamento illecito, sono sistematicamente condannate dalla società, in quanto sono contrarie ai principi etico - sociali cui si attiene, oltre che alle disposizioni di legge;
- informare tutti gli interessati che la violazione delle prescrizioni contenute nel modello organizzativo di gestione e controllo comporterà l'applicazione di sanzioni, tra cui la risoluzione del rapporto contrattuale;
- consentire alla società, grazie ad una costante azione di monitoraggio sui "processi e attività a rischio di reato", di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

3.5 Metodologia operativa per implementazione del modello e suo aggiornamento

La figura 1 rappresenta le fasi attraverso le quali è stato sviluppato il processo di risk assessment finalizzato alla costruzione del modello di AIR CAMPANIA S.R.L.:




Fig.1 : processo di risk assessment o valutazione dei rischi e dei controlli.

Definizione regole etiche e di comportamento

- elaborazione del Codice Etico quale linea di condotta della società.

Mappatura dei processi sensibili

- esame della documentazione aziendale disponibile presso la società (Manuale della qualità, procedure e regolamenti interni, organigramma, documento di valutazione dei rischi, etc.);
- realizzazione incontri con le funzioni aziendali;
- individuazione dei processi e delle attività a rischio-reato 231 (elenco processi e attività sensibili).

Individuazione valutazione dei rischi 231

- individuazione dei rischi potenziali con specifico riferimento ai processi e alle attività sensibili (elenco dei rischi potenziali di commissione dei reati 231);
- individuazione e contestualizzazione della possibile modalità teorica di commissione degli illeciti.

Valutazione del sistema di controllo interno

- analisi del sistema di controllo interno e dei presidi già esistenti al fine di verificarne l'adeguatezza a prevenire o individuare i comportamenti illeciti;
- valutazione dei rischi residui.

Adeguamento del sistema di controllo interno

- analisi dei rischi residui;
- individuazione di azioni e protocolli volti all'adeguamento del sistema di controllo.

I protocolli sono un sistema organico di norme diretti a strutturare un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi individuati:

- **codice etico**
- **protocolli operativi**
- **flussi informativi OdV.**

L'approvazione del MOG e tutte le successive modifiche e integrazioni, sono di competenza dell'Amministratore Unico. Gli interventi di adeguamento o aggiornamento della Sezione 231 e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza sono previsti in occasione di:

- novità normative;
 - modifiche del business, della Governance e della struttura organizzativa di AIR CAMPANIA S.R.L. aventi impatto sull'attuazione del sistema di controllo definito nel presente documento;
 - violazioni e/o esiti negativi di verifiche sull'efficacia del suddetto sistema di controllo interno;
 - eventuali spunti di miglioramento emersi nel corso di segnalazioni / contestazioni da parte di soggetti esterni.
- L'OdV valuta, con continuità, l'adeguatezza del MOG, ne promuove gli eventuali aggiornamenti e li sottopone all'approvazione dell'Amministratore Unico. Il RPCT aggiorna annualmente la Sezione Anticorruzione e Trasparenza e la sottopone all'approvazione dell'Amministratore Unico.

3.6 Struttura del modello

Il modello si compone di una **parte generale** e di una **parte speciale, composta da tanti allegati quante sono le categorie omogenee di reato**. Costituiscono parte integrante del modello anche il **codice etico**, il **sistema disciplinare**, il **risk assessment**, tutti **allegati** al modello.

Il presente modello risulta integrato anche dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, adottato in attuazione della L. 190/12 e del D.Lgs. 33/13, descrive il quadro normativo di riferimento della L. 190/12, l'analisi del contesto in cui opera AIR CAMPANIA S.R.L., gli esiti del risk assessment e le Aree a rischio anticorruzione, le misure generali di prevenzione della corruzione e le misure ulteriori di prevenzione della corruzione identificate sulle aree a maggiore rischio.

Nella **parte generale** sono descritti:

- le finalità, i contenuti ed i reati previsti dal decreto (in sintesi i riferimenti normativi);
- le caratteristiche del modello adottato;
- l'approccio operativo seguito nella costruzione del modello;
- le funzioni ed i poteri dell'organismo di vigilanza;
- la comunicazione ed il coinvolgimento del personale sul modello. Nella

Nella **parte speciale** sono descritti:

- le fattispecie di reato;
- le procedure adottate nel sistema di controllo interno;
- i protocolli e le azioni previste per l'adeguamento del sistema di controllo interno.

La **parte speciale** del modello è divisa per allegati. Ciascun allegato corrisponde ad una categoria di reato tra quelle previste dal D. Lgs. 231/01.

Il **codice etico** descrive i principi etici e comportamentali a cui devono conformarsi tutti i destinatari del modello (amministratori, dipendenti e collaboratori, consulenti, fornitori, etc.).

Nel **sistema disciplinare** sono indicate le sanzioni disciplinari per soggetto destinatario (amministratori, dipendenti e terzi destinatari), nonché il procedimento di applicazione e irrogazione delle sanzioni per le categorie di destinatari evidenziate.

Il modello approvato sarà oggetto di attività di aggiornamento e revisione periodica. Le revisioni al modello dovranno ritenersi necessarie a seguito di:

- **aggiornamenti normativi;**
- **significativi cambiamenti nell'organizzazione;**
- **variazioni nei processi e nelle attività aziendali o aree di business;**
- **verificarsi di eventi straordinari (gravi violazioni, contestazioni, sanzioni ecc.).**

Allegato al modello il **documento di riepilogo delle attività di risk assessment.**

Il Manuale della qualità, le procedure, l'organigramma, i mansionari, il Documento di Valutazione dei rischi aziendali ed in generale tutti documenti richiamati nel modello ed allegati, essendo documenti operativi e soggetti a revisione costante, non comporteranno necessariamente l'aggiornamento dell'intero modello ma necessiteranno di essere approvati dalle funzioni aziendali preposte e messi a conoscenza dell'OdV incaricato.

3.7 *Destinatari*

Sono "Destinatari" del MOG e s'impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- l'Amministratore Unico con funzioni di direzione generale;
- i Sindaci;
- i Dirigenti;
- i Soggetti Apicali;
- i Dipendenti della Società (con riferimento a qualsiasi forma contrattuale: assunzione a tempo determinato, indeterminato, stage, ecc.), nonché i Lavoratori Somministrati (cosiddetti Soggetti Interni sottoposti ad altrui direzione).

Inoltre, in forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, devono essere considerati Destinatari i seguenti Soggetti Esterni:

- i Collaboratori, i Consulenti, i Fornitori e, più in generale, i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operano per conto o nell'interesse della Società, nell'ambito delle cosiddette Aree a rischio. Tutti i suddetti Destinatari sono tenuti a conoscere ed a rispettare le disposizioni contenute nel MOG e devono collaborare nelle verifiche dirette al periodico esame della sua efficienza per correggerne eventuali disfunzioni.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Requisiti dell'organismo di vigilanza

In base a quanto disposto dagli articoli 6, comma 1, lett. b) e 7, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 231/2001, l'organismo di vigilanza deve possedere requisiti di:

- **autonomia:** deve essere assicurata all'OdV completa autonomia, intesa come libera e capacità decisionale, di autodeterminazione e di azione. Tale autonomia va esercitata soprattutto rispetto ai vertici societari, nel senso che l'organismo dovrà rimanere estraneo a qualsiasi forma di interferenza e pressione da parte dei vertici stessi. L'autonomia comporta infine la possibilità per l'organismo di vigilanza di autodeterminarsi fissando le proprie regole comportamentali e procedurali per il tramite di un regolamento dallo stesso adottato.
- **indipendenza:** la posizione dell'organismo di vigilanza deve essere quella di un organismo terzo gerarchicamente collocato al vertice della linea di comando, libero da legami di sudditanza rispetto al vertice aziendale, capace di adottare provvedimenti ed iniziative insindacabili.
- **professionalità:** il requisito della professionalità assume connotati prettamente soggettivi, che andranno verificati per ciascun componente, con una preventiva analisi del *curriculum vitae* e delle concrete esperienze lavorative di ognuno di essi. In particolare, occorre che l'OdV sia composto da soggetti dotati di specifiche conoscenze in materia legale, di metodologie ed attività di controllo, valutazione e gestione dei rischi, organizzazione aziendale, finanza, revisione e gestione, ecc., oltre che capacità specifiche in relazione all'attività ispettiva.
- **continuità di azione:** la continuità di azione va intesa in termini di effettività dell'attività di vigilanza e controllo ed in termini di costanza temporale dello svolgimento delle funzioni dell'OdV.
- **onorabilità:** i componenti dell'organismo di vigilanza, visto il ruolo che sono chiamati a ricoprire, devono presentare necessariamente un profilo etico di indiscutibile valore. Costituisce causa di ineleggibilità quale componente dell'OdV e di incompatibilità alla permanenza nella carica la condanna con sentenza anche in primo grado per aver commesso uno dei reati di cui al decreto, ovvero la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

4.2 Nomina e durata dell'organismo di vigilanza

L'organismo di vigilanza viene nominato dall'organo amministrativo con proprio atto deliberativo con cui si determina anche il compenso e la durata dell'incarico.

L'organo amministrativo definisce le cause di decadenza, di revoca e di ineleggibilità dalla carica di membri dell'OdV. La nomina dell'OdV, i suoi compiti ed i suoi poteri, sono oggetto di tempestiva comunicazione alla struttura organizzativa.

La nomina quale componente dell'organismo di vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di:

- onorabilità;
- integrità;
- rispettabilità e professionalità;
- assenza di cause di ineleggibilità.

Sono ritenute cause di ineleggibilità:

- la presenza di una delle circostanze di cui all'articolo 2382 del codice civile in relazione al singolo componente dell'OdV;
- la presenza di situazioni che hanno determinato la perdita dei requisiti di autonomia e indipendenza del

singolo componente dell'OdV;

- l'avvio di indagini nei confronti del singolo componente dell'OdV per reati sanzionati dal D. Lgs. 231/2001;
- la sentenza di condanna, anche non definitiva, del singolo componente dell'OdV, per aver commesso uno dei reati sanzionati dal D. Lgs. 231/2001, del singolo componente dell'OdV.

Il componente dell'OdV con l'accettazione della nomina implicitamente riconosce l'insussistenza di detti motivi di ineleggibilità. Le regole sopra descritte si applicano anche in caso di nomina di un componente dell'OdV in sostituzione di altro membro dell'organismo stesso.

Se nel corso dell'incarico viene a mancare un membro dell'OdV (ad es. per dimissioni o revoca), gli altri provvedono ad informare l'organo amministrativo della società che provvederà alla nomina del sostituto.

La revoca dalla carica di componente dell'OdV (anche limitatamente ad un solo componente di esso) e l'attribuzione di tale carica ad altro soggetto potranno avvenire soltanto per giusta causa, mediante un'apposita delibera dell'organo amministrativo e con l'approvazione del collegio sindacale.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'organismo di vigilanza potrà intendersi, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- la perdita dei requisiti soggettivi sopra evidenziati;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico conferito all'OdV;
- l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'organismo di vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del decreto.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un **regolamento di funzionamento** che disciplina peraltro anche la durata in carica e tutti gli aspetti relativi al funzionamento dell'organismo stesso.

4.3 Poteri e Funzioni dell'Organismo di Vigilanza

I principali compiti affidati all'OdV hanno per oggetto:

Verifica e vigilanza sul modello:

- verificare l'adeguatezza del modello, vale a dire la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
- verificare l'effettività del modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal modello stesso.

Aggiornamento del modello:

- promuovere all'organo amministrativo l'adeguamento del modello, al fine di migliorarne l'adeguatezza e

l'efficacia (in considerazione di eventuali interventi normativi, variazioni della struttura organizzativa, violazioni del modello).

Informazione e formazione sul modello:

- promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione e formazione del modello presso tutti i destinatari;
- riscontrare con la opportuna tempestività, le richieste di chiarimento provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse o collegate al Modello.

Gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV:

- assicurare il puntuale adempimento, da parte delle funzioni aziendali interessate, di tutte le attività di reporting inerenti il rispetto del modello;
- esaminare e valutare tutte le informazioni e le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del modello;
- informare gli organi competenti, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;
- segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del modello;
- in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

4.4 *Coordinamento tra Organismo di Vigilanza e RPCT*

L'OdV vigila sull'attuazione del MOG e il RPCT vigila sul rispetto delle disposizioni previste dal Piano Anticorruzione e Trasparenza. Tuttavia, nell'ambito dell'esecuzione delle attività di propria competenza, l'OdV e il RPCT operano in stretto coordinamento. Tale coordinamento è garantito attraverso:

- pianificazione ed esecuzione delle verifiche in merito all'effettiva attuazione del Mog e della Sezione Anticorruzione e Trasparenza;
- attività di vigilanza coordinata;
- definizione, ove applicabile, di flussi informativi di comune interesse;
- attività di risk assessment eseguita congiuntamente dall'OdV e dal RPCT.

4.5 *Segnalazioni e flussi informativi all'organismo di vigilanza*

Eventuali segnalazioni relative alla violazione del modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole etiche e di condotta adottate dalla società devono essere inviate all'OdV.

A titolo esemplificativo e non esaustivo dovranno inoltre essere oggetto di segnalazione all'OdV:

- **I provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti di cui al d.lgs.231/2001;**
- **le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal d.lgs. 231/2001;**

- **le notizie relative alla commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dalla prescrizione del modello di organizzazione e controllo;**
- **le notizie relative a procedimenti disciplinari svolti e ad eventuali sanzioni irrogate attinenti al modello e degli eventuali provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.**

L'OdV collabora con il RPCT per le attività di interesse comune e, in tal senso, dovrà essere previsto un flusso informativo costante e formalizzato tra l'OdV e il RPCT, il quale valuterà quali flussi informativi periodici possono avere un impatto ex L. 190/2012 al fine di non aggravare le Strutture aziendali con ulteriori adempimenti relativi alla trasmissione dei flussi informativi. Oltre a quanto previsto relativamente alle segnalazioni le funzioni aziendali individuate, nell'ambito dello svolgimento delle attività di propria competenza, sono tenute a fornire, con periodicità o ogni qualvolta l'evento si verifichi, all'organismo di vigilanza le informazioni previste e codificate nei flussi informativi codificati nel modello o in apposita procedura. Ogni informazione e segnalazione prevista nel modello è conservata dall'organismo di vigilanza in un apposito archivio in conformità alle disposizioni contenute nel decreto Legislativo n. 196/2003 (privacy). A carico dei componenti l'organismo di vigilanza vi è l'obbligo assoluto e inderogabile di mantenere il segreto sulle attività svolte e sulle informazioni societarie di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del loro mandato.

4.6 Reporting dell'organismo di vigilanza verso gli organi sociali

L'Organismo di Vigilanza deve comunicare all'organo amministrativo:

- Il piano annuale delle attività che intende svolgere;
- Lo stato avanzamento delle attività rispetto al piano formulato ed eventuali modifiche;
- Le segnalazioni pervenute ed eventuali problematiche emerse nelle attività di verifica;
- La relazione con cadenza almeno annuale in merito all'attuazione del modello segnalando la necessità di interventi di miglioramento del modello.

Altri report sull'attività dell'OdV possono essere redatti su specifica richiesta dell'organo amministrativo.

L'organismo di vigilanza si relaziona periodicamente anche con il collegio sindacale e la società di revisione, quest'ultima, se nominata.

5. WHISTLEBLOWING

Con l'approvazione della proposta di legge A.C. n. 3365-B ("Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o

irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"), il whistleblowing istituito di origine anglosassone nato per tutelare in primis i dipendenti pubblici autori di segnalazioni di illeciti in funzione anticorruzione, trova applicazione anche nel settore privato.

In data 29 dicembre 2017, è entrata in vigore la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante le "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" che è intervenuta sull'art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e sull'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001. Il Legislatore, nel tentativo di armonizzare le disposizioni previste per il settore pubblico, ha introdotto specifiche previsioni per gli enti destinatari del D. Lgs. n. 231/2001 ed ha inserito all'interno dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 tre nuovi commi, ovvero il comma 2-bis, 2-ter e 2-quater. Da ultimo, in data 26 novembre 2019, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione la direttiva 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, riguardante la "protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione", ancora in fase di attuazione. Obiettivo della direttiva è disciplinare la protezione dei whistleblower all'interno dell'Unione, introducendo norme minime comuni di tutela al fine di dare uniformità a normative nazionali che sono, allo stato attuale, estremamente frammentate ed eterogenee.

La procedura di segnalazione "whistleblowing" ha lo scopo di istituire chiari ed identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni – aperte, anonime e riservate – relative a ipotesi di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e/o alle violazioni del Modello e/o del Codice Etico e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione.

5.1 Segnalazioni di violazioni del Modello all'OdV

La procedura volta a segnalare tali violazioni all'OdV è tesa a: a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in mala fede; b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o, discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati "direttamente o indirettamente" alla segnalazione; c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo. Attraverso tale procedura, AIR CAMPANIA S.R.L. garantisce la possibilità di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, "segnalazioni circostanziate di condotte illecite" rilevanti ai sensi della normativa 231, "fondate su elementi di fatto precisi e concordanti", o "violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente" di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte sia i soggetti in funzione apicale che i sottoposti.

Proprio al fine di garantire effettività a questo strumento, AIR CAMPANIA S.R.L. ha previsto più canali di segnalazione idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante: la segnalazione all'ODV mediante casella di posta elettronica dedicata e la segnalazione anonima mediante apposita modulistica presso la bacheca segnalazioni 231 presente in azienda, prevedendo il divieto di atti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi attinenti alla segnalazione, ad eccezione dei casi di falsa segnalazione.

Avverso l'adozione di eventuali misure ritorsive o discriminatorie, si prevede la possibilità di sporgere denuncia all'Ispettorato nazionale del lavoro o ad una organizzazione sindacale e, in ogni caso, si stabilisce la nullità del licenziamento, del mutamento delle mansioni, nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante, con un'inversione dell'onere della prova che pone in capo al datore di lavoro l'onere di dimostrare che l'irrogazione di sanzioni disciplinari o l'adozione di altra misura avente effetti pregiudizievoli nei confronti del segnalante (demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o altra misura organizzativa aventi effetti negativi) sia fondata su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

5.2 Segnalazioni di violazioni del Modello ad altri soggetti

In conformità alle disposizioni di cui alla l. 179/2017, che ha modificato l'art. 54 bis del D.lgs 165/2001, il *personale* presta la sua collaborazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), segnalando le eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito delle attività di AIR CAMPANIA S.R.L., scrivendo:

- a) al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza utilizzando i seguenti canali:
- la piattaforma disponibile al seguente indirizzo <https://airmobilitasrl.whistleblowing.it> che consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per l'ufficio del Responsabile della prevenzione corruzione e della trasparenza (RPCT), che riceve tali segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l'identità. Quest'ultima, infatti, viene segregata dal sistema informatico ed il segnalante, grazie all'utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal predetto sistema, potrà "dialogare" con il RPCT in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma informatica. Ove ne ricorra la necessità il RPCT può chiedere l'accesso all'identità del segnalante, previa autorizzazione di una terza persona (il cd. "custode dell'identità");
 - comunicazione cartacea da consegnare a mano, oppure mediante invio all'indirizzo AIR CAMPANIA S.R.L., Via Fasano Z. I. Loc. Pianodardine, 83100 Avellino, indicando sulla busta la dicitura "RISERVATA al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza". La comunicazione cartacea può essere consegnata anche a mano al proprio superiore gerarchico, indicando sulla busta chiusa, la dicitura "RISERVATA al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza". In quest'ultima ipotesi, sarà cura del superiore gerarchico inoltrare, tempestivamente, la comunicazione ricevuta al Responsabile per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza. Laddove la segnalazione al RPCT attenga reati di cui al D.Lgs. 231/2001 o riguardi violazioni del codice etico, il RPCT ne darà tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.
- b) all'Autorità Nazionale anticorruzione (ANAC) attraverso l'apposito portale on line (disponibile al seguente url: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>);
- c) all'Autorità Giudiziaria ordinaria o a quella contabile.

Il dipendente che effettua la segnalazione¹ non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al periodo precedente, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'A.N.A.C. dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella Società nella quale le stesse sono state poste in essere. Tale tutela è estesa ai lavoratori ed ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore della Società

¹ L'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001, così come riformulato per effetto della l. 179/2017, precisa che per dipendente pubblico si intende anche "il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile."

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dalla Società sono nulli. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

I restanti Destinatari (diversi dal "personale") possono anch'essi segnalare le eventuali situazioni di illecito di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle attività di AIR CAMPANIA S.R.L. scrivendo:

- a) al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza utilizzando i seguenti canali:
 - la piattaforma disponibile al seguente indirizzo <https://airmobilitasrl.whistleblowing.it> che consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per l'ufficio del Responsabile della prevenzione corruzione e della trasparenza (RPCT), che riceve tali segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l'identità. Quest'ultima, infatti, viene segregata dal sistema informatico ed il segnalante, grazie all'utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal predetto sistema, potrà "dialogare" con il RPCT in maniera personalizzata tramite la piattaforma informatica. Ove ne ricorra la necessità il RPCT può chiedere l'accesso all'identità del segnalante, previa autorizzazione di una terza persona (il cd. "custode dell'identità");
 - comunicazione cartacea da consegnare a mano, oppure mediante invio all'indirizzo AIR CAMPANIA S.R.L., Via Fasano Z. I. Loc. Pianodardine, 83100 Avellino, indicando sulla busta la dicitura "RISERVATA al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza";
- b) all'Autorità Nazionale anticorruzione (ANAC) attraverso l'apposito portale on line (disponibile al seguente url: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>);
- c) all'Autorità Giudiziaria ordinaria o a quella contabile.

Laddove la segnalazione al RPCT attenga reati di cui al D.Lgs. 231/2001, il RPCT ne darà tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

La AIR CAMPANIA S.R.L. garantisce i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed assicura in ogni caso la massima riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

6. DIFFUSIONE E FORMAZIONE DEL MODELLO

6.1 Attività di diffusione e formazione

Ai fini dell'attuazione del modello la società promuove le attività di diffusione e formazione del modello per garantire l'effettiva conoscenza ai destinatari con modalità differenti in relazione al diverso grado di coinvolgimento nei processi sensibili e alla tipologia di rapporto instaurato con la società. L'attività di diffusione ed informazione riguarda sia il presente Modello sia le misure adottate ai fini dell'azione preventiva della corruzione per un'efficace ed efficiente adozione ed implementazione del P.T.P.C.T. in maniera coordinata con il modello organizzativo.

L'attività di comunicazione e formazione rivolta agli organi sociali ed ai dipendenti della società sarà attuata mediante:

- riunione informativa su finalità e contenuti del modello (espressamente prevista per funzioni apicali);

- **note informative interne (ad esempio comunicazioni allegate a buste paga per i dipendenti);**
- **affissione in bacheca del codice etico e sistema disciplinare, parti integranti del modello;**
- **supporti informatici o pubblicazione della documentazione sui server e intranet della società;**
- **e-mail.**

Per i nuovi assunti si prevede la consegna di un set informativo, costituito da un estratto del modello e dal Codice Etico e con cui assicurare agli stessi le conoscenze considerate di maggior rilievo.

Per i terzi destinatari tenuti al rispetto del modello, si prevede l'inoltro di una comunicazione in forma scritta o elettronica sull'adozione del modello e del Codice Etico (comunque pubblicati sul sito della società).

Per garantire l'effettiva conoscenza del modello, ai dipendenti, la società, in collaborazione con l'OdV, su base periodica pianifica ed attua adeguati interventi formativi.

Per le funzioni apicali o per le funzioni che operano in aree sensibili sono previste inoltre sessioni specifiche di formazione pianificate nel corso dell'anno con l'approfondimento di reati specifici e illustrazione di casi concreti.

La partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria, sarà cura dell'OdV in collaborazione con la società mantenere traccia della frequenza e della partecipazione nonché della registrazione e verifica delle conoscenze acquisite. L'attività di formazione, come peraltro previsto dalle linee guida Confindustria, può essere erogata in presenza o con il supporto di piattaforme e-learning.

7. CONCLUSIONE

Il Modello Organizzativo è stato approvato dall'organo amministrativo ed è stato ratificato con determina dell'amministratore unico.

Il Modello Organizzativo è sottoposto a verifica periodica e viene modificato nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni o si verificano mutamenti dell'organizzazione o delle attività dell'impresa, ovvero delle norme di riferimento. È fatto obbligo a chiunque operi nell'impresa o collabori con essa di attenersi alle pertinenti prescrizioni del Modello Organizzativo ed in specie di osservare gli obblighi informativi dettati per consentire il controllo della conformità dell'operato alle prescrizioni stesse.

Copia del Modello Organizzativo e dei documenti ad esso allegati, nonché di revisioni e aggiornamenti successivi è depositata presso la sede legale della Società ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarla ed è, altresì, pubblicata sul sito Internet della Società per consentirne la conoscibilità ai terzi.